

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO UNICO

ART. 1

OGGETTO

L'Unione denominata "UNIONE DEI COLLI DIVINI - nel Cuore del Monferrato" tra i seguenti Comuni: Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Scurzolengo, Viarigi, che nel proseguo per facilità sarà denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico per gli Enti Locali) e s.m.i. denominato: " T.U.E.L.", per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto.

L'Unione è Ente locale ai sensi del citato art. 32 come novellato dalla L. 135/2012 (già qualificata anche come Comunità Collinare ai sensi della Legge Regionale 28 febbraio 2000 n. 16), e dalla L.R. 28/09/2012 n.11 ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.

Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

ART. 2

FINALITÀ

L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, è finalizzata all'esercizio, in forma associata, previo **trasferimento o conferimento tramite convenzione**, di tutte le funzioni e dei servizi **previste come obbligatorie** dalla normativa vigente e **con apposito atto di delega** per le **funzioni residuali**, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

L'Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- esercitare l'erogazione di funzioni e servizi in forma associata, allo scopo di migliorarne la qualità, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali,
- favorire, al proprio interno la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

- l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali delle manifestazioni, la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;
- l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;
- lo sviluppo e la valorizzazione dei valori etici di pace, di tolleranza e di solidarietà;
- l'adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle autonomie locali.

Oltre agli scopi innanzi enunciati l'Unione recepisce ed attua i principi e le finalità previsti della Legge Regionale n.11/2012 e alla Legge Regionale n. 16/2000, con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni storiche culturali e religiose.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre Comunità Collinari, ovvero ad altri Enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.

La Comunità può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi, ancorché non aderenti alla comunità stessa, ai sensi della Legge Regionale n.11/2012 e della legge regionale 28 Febbraio 2000, n. 16

ART. 4

RISORSE FINANZIARIE

L'Unione ha autonomia finanziaria e gestionale nel rispetto delle leggi di finanza pubblica, fondata sull'accertamento di risorse proprie e di risorse trasferite.

L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti le funzioni ed i servizi gestiti direttamente.

L'Unione ha autonomia gestionale propria rispetto alle funzioni ed ai servizi gestiti direttamente.

Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici o soggetti privati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali:

- all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- al grado di fruizione dei servizi che ogni Comune realizza;
- all'estensione territoriale di ciascuno dei Comuni partecipanti.

I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idoneo riparto, certificato da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti tuttavia devono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

ART. 5

SEDE DELL'UNIONE

L'Unione ha sede nel Comune di Grana, Via delle Scuole, n° 9.

Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

I suoi Organi ed Uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse da quella di cui sopra, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "UNIONE DEI COLLI DIVINI - Nel Cuore del Monferrato" e con lo stemma e Gonfalone nella foggia approvata dal Consiglio dell'Unione e riconosciuto con D.P.R. del 20 ottobre 2003.

Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella foggia approvata dal Consiglio, accompagnato dal Presidente o suo delegato.

L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

ART. 7

ADESIONI ALL' UNIONE

Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni, che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione Consigliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati .

La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione contenente la modifica.

ART. 8

SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli Comunali degli Enti partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, solo se i restanti Comuni non raggiungono, con i Comuni restanti, la soglia demografica minima prevista dalla normativa regionale e nazionale.

Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dagli articoli 141 e seguenti del T.U.E.L..

Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito, in primo luogo alle dotazioni organiche dei Comuni che eventualmente lo avessero conferito ed in seconda istanza agli altri partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

ART. 9

RECESSO DALL'UNIONE

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento Consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

E' consentito al Comune recedente di affrancare tali oneri pluriennali, in tutto od in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.

Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

ART. 10

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, approvati dal Consiglio con atti deliberativi assunti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.

Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il

funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I STATUZIONI GENERALI

ART. 11 ORGANI DELL'UNIONE

Sono Organi dell'Unione:

- il Consiglio
- il Presidente
- la Giunta

ART. 12

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

Ai componenti del Consiglio, della Giunta nonché al Presidente dell'Unione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal T.U.E.L. 2000 per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia, dal tit. III, Capo IV del T.U.E.L..

CAPO II

ART. 13

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

L'art.32 nella seconda parte del comma 3° del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, recita: "Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune".

Questa Unione al momento della stesura del presente articolo (dicembre 2012) calcola i propri abitanti in base al censimento 2001 e pertanto la popolazione residente risulta essere di 5.377 abitanti. In base alla normativa attualmente vigente il Consiglio risulta pertanto composto da n. 10 Consiglieri più il Presidente e la Giunta da n. 4 Assessori più il Presidente.

Il Consiglio dell'Unione risulta composto da n. 8 rappresentanti tra i Consiglieri Comunali eletti dalle maggioranze dei n. 6 Comuni facenti parte dell'Unione e di n. 2 rappresentanti delle minoranze presenti nei vari Consigli Comunali.

Ciascun Consiglio Comunale che debba eleggere un proprio rappresentante provvede ad eleggere, nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale il rappresentante della maggioranza tra i propri componenti ed i due Comuni con il maggior numero di abitanti (al censimento del 2001) gli ulteriori due Consiglieri di maggioranza.

Le minoranze di tutti i Comuni partecipanti si riuniscono in seduta comune entro quarantacinque giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli Comunali ed eleggono i due loro rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, a parità di voti viene eletto il candidato più giovane. La convocazione di tutti gli aventi diritto avverrà da parte del Presidente uscente (o da chi legittimamente lo rappresenta in caso di assenza o impedimento od in ultima analisi dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti).

La convocazione è notificata agli aventi diritto a cura di ciascun Comune aderente. Il seggio elettorale è composto dal Segretario dell'Unione, che lo presiede, e da due dipendenti dei Comuni o dell'Unione stessa, nominati dal Presidente. Del risultato dell'elezione è redatto un verbale a cura del Presidente che lo rimette immediatamente nelle mani del Presidente dell'Unione per la convocazione della prima assemblea. Per la validità della seduta e della votazione, in prima convocazione occorre la presenza ed il voto della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione (che potrà avvenire anche nello stesso giorno) è sufficiente la presenza ed il voto espresso di quattro aventi diritto. In caso di dimissioni o cessazioni del mandato per qualsiasi causa, subentra nel Consiglio dell'Unione il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella predetta elezione.

I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, previsto in anni cinque, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

Il Consiglio dell'Unione decade e con esso tutti i suoi componenti, allorquando per qualsiasi motivo, decadono almeno $2/3$ dei componenti. I componenti del Consiglio decaduto, ai sensi del comma precedente, restano in carica per ulteriori quarantacinque giorni dalla decadenza del Consiglio stesso e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla vacanza.

ART. 14

CONSIGLIERI

Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai Concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della

funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

Per i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso i rispettivi Comuni.

ART. 15

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento

Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso. La Presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Unione, limitatamente alle funzioni ad esso attribuite e compatibilmente con l'autonomia degli Enti partecipanti all'Unione stessa esercita le stesse funzioni e prerogative dei Consigli Comunali come previste nel vigente T.U.E.L.. Definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività

istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente statuto.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione.

Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l'elenco degli Assessori componenti la Giunta dell'Unione.

Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.

La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, quando ciò non sia possibile, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

Le sedute di cui al comma sei del presente articolo sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso.

ART. 17

ADUNANZE

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

La convocazione può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.

Il Presidente, per la trattazione delle questioni urgenti, riunisce il Consiglio, con preavviso minimo di quarantotto ore.

Ulteriori termini per la convocazione del Consiglio sono fissati nel Regolamento.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento o dal presente Statuto.

La trattazione di argomenti che comportino valutazioni su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

Il Regolamento disciplina le modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta (in prima o seconda convocazione) non intervengono almeno un terzo (arrotondato per difetto) dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Presidente.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri presenti ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ART. 18 ELEZIONE, CESSAZIONE

Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile.

Il Presidente e gli Assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Consulta dei Sindaci.

ART. 19

COMPETENZA

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

- coordina e promuove e dà impulso all'attività della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
- nomina il Segretario dell'Unione
- affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione
- stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta Consulta dei Sindaci;
- ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta Consulta dei Sindaci i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può attribuire a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario.

ART. 20

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano per età.

CAPO IV

LA GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 21

COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

La Giunta è nominata dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati.

Il Presidente dell'Unione nomina tra i componenti della Giunta un Vicepresidente e laddove ne ravvisi l'opportunità rilascia, ad uno o più componenti della Giunta, incarichi specifici a carattere permanente o temporaneo. Tale nomina avverrà con proprio atto ed il Presidente ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; darà altresì comunicazione degli incarichi permanenti assegnati nel primo Consiglio successivo al conferimento dell'incarico stesso.

Entro 60 giorni dalla propria elezione, il Presidente dell'Unione, sentita l'Assemblea, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Per quanto attiene la corresponsione di retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti, l'Unione si conforma a quanto previsto dall'art.32 nella prima parte del comma 3° del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita:

“Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti”.

La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del vigente T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, al Presidente dell'Unione od agli organi di decentramento; collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 22 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo Statuto. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le adunanze della Giunta Consulta dei Sindaci non sono pubbliche. Le deliberazioni della Giunta Consulta dei Sindaci sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

ART. 23 PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 24

PERSONALE

L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare disciplina:

- la struttura organizzativo - funzionale;
- la dotazione organica;
- le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

CAPO II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

ART. 25

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente. Viene scelto dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali .

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei Funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'Ordinamento.

Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di Direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

ART. 26

RESPONSABILI DI SERVIZIO

I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

ART. 27

INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il Presidente, su proposta del Segretario e sentiti i Responsabili di servizio, prepone ai singoli servizi dipendenti o Funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità

La copertura dei posti di Responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

I soggetti incaricati a tempo determinato sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III

I SERVIZI

ART. 28

CONFERIMENTO DEI SERVIZI ALL'UNIONE E LORO GESTIONE

I Comuni partecipanti all'Unione conferiscono i servizi a tale Ente su proposta del Presidente di quest'ultimo.

Tale proposta costituisce a tutti gli effetti proposta di deliberazione consiliare che deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei partecipanti a maggioranza assoluta dei loro componenti.

L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 29

RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE, COMPONENTI DI ALTRI ORGANI

In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in Organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV

IL CONTROLLO INTERNO

ART. 30

PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

ART. 31

IL REVISORE DEL CONTO

L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti che è composto da un solo elemento ai sensi dell'art 234, 3° comma del T.U.E.L. 2000

Il Revisore è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO UNICO

ART. 32

PRINCIPI GENERALI

L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

ART. 33

ACCORDI DI PROGRAMMA

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.

Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del vigente T.U.E.L. 2000 .

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

ART. 34

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Gli Organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

ART. 35
ISTANZE E PETIZIONI

Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 36
PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.

Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II

**ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 37

ACCESSO

Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.

Il regolamento prevede il funzionario Responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono

formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Sono sottratte al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

ART. 38

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

Tutti gli atti dell'Amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, sono pubblici eccetto quando la legge, o il presente statuto o i Regolamenti prevedano diversamente.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quanto altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA CAPO UNICO

ART. 39 STATUTO

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Esso può essere modificato dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze e le modalità previste dalla legge.

E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 40 REGOLAMENTI

L'Unione emana regolamenti:

- nelle materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto;
- in tutte le altre materie di competenza;

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 41

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Nelle more dell'adeguamento Statutario e sino a quando non sia concluso l'iter procedimentale dello stesso, si applicano le norme prevalenti in ossequio al principio della gerarchia delle fonti del diritto per quanto possibile anche se in (temporaneo) conflitto con lo Statuto od i regolamenti.

Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

ART. 42

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le modifiche al presente Statuto, contenute nel testo approvato dal Consiglio dell'Unione, entrano in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione e dopo che ogni singolo Comune aderente abbia approvato il testo modificato.

Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.